



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

BANDO DI CONCORSO INTERNO PER N. 199 VICE ISPETTORI

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 93 sul personale sospeso e gli articoli 78 e seguenti sulle sanzioni disciplinari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e tenuto conto dei relativi principi generali;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ed in particolare gli articoli da 15 a 18 sulla disciplina per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della quale è previsto, specificamente all'articolo 15, comma 1, lettera b), un concorso interno riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

VISTO il D.P.R. 27 maggio 1999, n. 201, contenente il regolamento recante la disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 novembre 2013, con il quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo 201/95, sono state fissate le modalità di svolgimento dei concorsi interni a vice ispettore;

VISTO il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato del 5 ottobre 2012, e successive modificazioni, sui trasferimenti a domanda e sulle assegnazioni di personale di nuova nomina;

VISTO il ruolo degli ispettori dal quale, anche a seguito della nomina di n. 204 vice ispettori in base a scorrimento della graduatoria del 1° concorso interno, risultano attualmente vacanti complessivamente n. 701 posti, di cui però 99 già vacanti entro il 31 dicembre 2004 e destinati a concorso pubblico (equivalenti al 35% correlato al 65% già destinato al 1° concorso interno a vice

ispettore già espletato) ed ulteriori n. 403 parimenti destinati a concorso pubblico in quanto pari al 50% dei posti resisi vacanti successivamente all'anno 2004;

RITENUTO quindi possibile bandire un concorso per titoli di servizio ed esami a n. **199 posti di vice ispettore**, pari a quelli che, nell'ambito del cinquanta per cento delle vacanze sorte dall'anno 2005 alla data del presente bando, rimangono tuttora disponibili per le procedure interne;

ACQUISITO il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato;

DECRETA

Art. 1

Concorso per titoli di servizio ed esami

1. In applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 è indetto un concorso interno a **n. 199 posti**, pari al complesso dei posti che, nell'ambito del 50% di quelli resisi disponibili successivamente all'anno 2004, risultano tuttora disponibili, per l'accesso al corso per la nomina a **vice ispettore**.

2. **66 posti** sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, anche se privi del titolo di studio, comprendendo anche coloro che saranno immessi in tale ruolo, in base alle graduatorie dei corsi in atto per vice sovrintendente, con una decorrenza giuridica della nomina anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto: corsi 8°, 9°, 10°, 11° e 12°.

3. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri candidati seguendo l'ordine della graduatoria di merito degli aspiranti ai posti non riservati e viceversa.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse ampliato il numero dei posti da coprire con assunzioni di idonei del concorso bandito con il presente decreto, l'ampliamento è imputato alla quota di riserva e alla quota non riservata nel rispetto delle proporzioni tra le quote stesse.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Può partecipare al concorso il personale del Corpo forestale dello Stato che:

- a) appartiene al ruolo degli agenti ed assistenti o a quello dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, alla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato;
- b) non ha riportato nel biennio 2011-2012 alcuna sanzione disciplinare;
- c) non ha conseguito nel biennio 2011-2012 un giudizio complessivo inferiore a "buono con punti otto";
- d) non risulta, in applicazione dell'articolo 93 del D.P.R. 3/1957, sospeso cautelatamente dal servizio;
- e) possiede, alla data di pubblicazione del presente decreto, un'anzianità di servizio nei ruoli del Corpo forestale dello Stato non inferiore a sette anni;
- f) possiede, alla data di pubblicazione del presente decreto, un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; tale requisito è indispensabile per la partecipazione al concorso degli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, mentre per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti è requisito indispensabile solo per aspirare anche ai posti non riservati ai sensi dell'articolo 1 comma 2.

2. Dei requisiti di cui al comma 1, quello dell'appartenenza al ruolo degli agenti ed assistenti o al ruolo dei sovrintendenti deve essere mantenuto sino al completamento della procedura per la nomina a vice ispettore, mentre l'assenza di sanzioni indicata alla lettera b) deve permanere sino all'avvio del corso di cui all'articolo 8, durante il cui svolgimento si renderà invece applicabile il

combinato disposto degli articoli 10, comma 3, e 17, comma 5, del decreto legislativo 201/95 in tema di espulsione dal corso. L'assenza di giudizi complessivi del livello indicato alla lettera c) deve permanere per tutti gli anni successivi, compreso quello precedente l'anno in cui ha avvio il predetto corso.

3. L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 1, può avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con decreto del Capo del Corpo.

Art. 3

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso sono compilate e presentate esclusivamente on-line tramite invio sui siti Intranet ed Extranet del Corpo Forestale dello Stato, sotto la voce "concorsi", seguendo le istruzioni per la compilazione fornite dal sistema.

2. Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è il **30 dicembre 2013 alle ore 16,00** tenendo presente che, per il rispetto di detto termine, rileva il momento dell'invio registrato dal sistema informatico del Corpo forestale dello Stato, a prescindere dal momento di accesso alla domanda on-line. La domanda, che non può essere modificata una volta inviata, non deve essere consegnata o spedita in forma cartacea. Il candidato, la cui domanda di partecipazione risulti prodotta fuori termine, viene escluso dal concorso. Al termine della procedura informatica per la presentazione della domanda on-line, il sistema rilascia apposita "ricevuta" che il candidato dovrà stampare dopo la convalida dei dati e conservare per ogni eventuale richiesta da parte dell'Amministrazione.

3. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare:

- a) la qualifica, il cognome, il nome, codice fiscale, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, oltre che l'indirizzo e-mail e il numero di telefono per eventuali comunicazioni;
- b) l'ufficio presso il quale presta servizio;
- c) di appartenere, alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale, al ruolo degli agenti ed assistenti o a quello dei sovrintendenti;
- d) di non aver riportato nel biennio 2011-2012, né successivamente sino alla data di presentazione della domanda, alcuna sanzione disciplinare;
- e) di non aver conseguito nel biennio 2011-2012 un giudizio complessivo inferiore a "buono con punti otto";
- f) di non essere sospeso cautelarmene dal servizio;
- g) il diploma, posseduto alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data del conseguimento; tale dichiarazione è indispensabile per la partecipazione al concorso degli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti oltre che per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che aspirano anche ai posti non riservati ai sensi dell'articolo 1, comma 2;
- h) l'anzianità di servizio nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, posseduta alla data di pubblicazione del bando (dichiarazione rilevante come quella di cui al punto precedente);
- i) di essere disposto a raggiungere, a fine corso, qualsiasi sede assegnata.

4. Il candidato nella domanda indica, inoltre, i titoli di servizio della categoria C) e D) previsti al successivo articolo 4 di cui intende avvalersi. Con specifico riferimento alla categoria D), al fine della valutazione del servizio, il candidato dichiara altresì nella domanda la sede della Stazione e la durata del periodo ininterrotto di servizio con il compito di comandante, specificando la data iniziale e l'eventuale data finale o l'eventuale permanenza dei detti compiti alla data di pubblicazione del bando di concorso. Nell'ambito della categoria C), dello specifico titolo costituito da ricompensa al merito civile, al valor civile o al valor militare, il candidato comunque indica, nella domanda di partecipazione al concorso, il livello, la tipologia, la causale e la data di rilascio.



5. Non sono oggetto di valutazione i titoli, pur posseduti dal candidato, non dichiarati nella domanda di partecipazione o dichiarati senza tutti gli elementi indispensabili per l'individuazione e il riscontro, quand'anche risultanti negli atti matricolari.

6. Il candidato appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, o comunque quello che aspira anche ai posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, deve altresì far pervenire entro il termine di scadenza del bando documentazione sostitutiva, predisposta ai sensi e con le modalità dello stesso D.P.R. 445/2000, del diploma dichiarato ai sensi del comma 3 lettera g), qualora tale titolo non risulti già negli atti matricolari.

Art. 4

Titoli di servizio

1. Le categorie dei titoli di servizio, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale, ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

Categoria A): note informative e relative classifiche complessive per il biennio 2011-2012: **fino a punti 1;**

Categoria B): anzianità di servizio: punti 0,15 per ciascun anno di anzianità giuridica nel ruolo dei sovrintendenti e nel ruolo degli agenti ed assistenti: **fino a punti 4.** La frazione pari o superiore a 180 giorni si valuta, con punti 0,075.

Categoria C): **fino a punti 1** per le seguenti ricompense:

<u>tipologia</u>	<u>punti</u>
medaglia al merito civile o al valor civile o decorazione al valor militare	0,80
encomio solenne del Ministro delle politiche agricole, al. e for.	0,60
promozione per merito straordinario	0,60
encomio del capo del C.F.S.	0,40
lode del capo del C.F.S.	0,20
pubblica benemerenzza al merito civile o al valor civile	0,20

Le medaglie, decorazioni e pubbliche benemerenzze di cui sopra sono quelle di cui all'articolo 2 della legge 20 giugno 1956, n. 658, all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1958, n. 13 e all'articolo 1411 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Rientrano inoltre tra le ricompense civili valutabili anche quelle rilasciate, ai sensi del D.P.C.M. 22 ottobre 2004, e poi del D.P.C.M. 19 dicembre 2008 dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione civile; in particolare, il punteggio di 0,4 relativo a questa tipologia di pubblica benemerenzza è attribuito per ogni attestazione di pubblica benemerenzza di nuova fascia o classe.

La promozione per merito straordinario è valutabile solo se non ha comportato passaggio di ruolo.

Gli encomi e le lodi di cui sopra sono valutabili solo se rilasciati ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 201/99, con esclusione di qualsiasi titolo analogamente denominato rilasciato in precedenza.

Categoria D) fino a punti 1 per il servizio espletato in Stazioni, Posti Fissi, NOS e NOC del Corpo con il compito di comandante, per uno o più dei periodi ininterrotti sotto indicati:

Ruolo	Ruolo
Sovrintendenti	Agenti/Assistenti

	<u>punti</u>	<u>punti</u>
almeno 3 anni	0,6	...1
almeno 2 anni	0,4	...0,66
almeno 1 anno	0,2	...0,33

Per anno si intende un periodo ininterrotto di 365 giorni o di 366 se include un anno bisestile.

Ai fini della valutazione del punteggio da attribuire, l'assenza temporanea per infermità o per altra causa di impedimento allo svolgimento dei compiti di cui sopra, sempreché per periodo inferiore a quattro mesi, non configura interruzione del periodo di servizio, qualora già espletato per una durata almeno doppia rispetto a quella dell'assenza e poi ripreso al termine dell'assenza. L'assenza temporanea inferiore ad un mese non configura comunque interruzione.

Per le stazioni aggregate, ai fini dell'attribuzione del punteggio va considerato comandante anche il primo in ruolo presso la stazione aggregata. Nel caso, eccezionale, in cui i compiti tipici della posizione di primo in ruolo risultino essere stati ufficialmente conferiti a soggetti diversi dal primo in ruolo, il punteggio spetta solo al soggetto ufficialmente incaricato anziché al primo in ruolo.

2. Nell'ambito delle suddette singole categorie, la commissione esaminatrice apporta le eventuali necessarie specificazioni in merito ai titoli valutabili ed ai criteri per l'attribuzione dei rispettivi punteggi.

3. L'Amministrazione invia alla commissione esaminatrice le domande di partecipazione con i titoli di servizio prodotti da ciascun candidato o, sempreché dichiarati, comunque individuati.

Art. 5

Prova scritta

1. La prova scritta consiste nella soluzione, in tempo predeterminato, di un questionario articolato su almeno novanta (90) domande con risposta a scelta multipla vertenti su elementi di diritto dell'ambiente, di diritto e procedura penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, di legislazione di pubblica sicurezza, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato e sulle materie attinenti all'attività istituzionale del Corpo stesso.

2. L'Amministrazione predispone affinché la rilevazione del punteggio conseguente alle risposte fornite da ciascun candidato venga effettuata presso la sede o le sedi della singola sessione di prova, al termine della stessa con possibilità, in caso di successione di prove di più concorsi nella stessa giornata, di effettuarla al termine dell'ultima prova. L'Amministrazione o la commissione esaminatrice rendono pubblici gli eventuali giustificati motivi che, eventualmente, impediscono, rispettivamente, tale predisposizione o la conseguente rilevazione dei punteggi nei tempi previsti.

3. La prova scritta si intende superata se il candidato riporta un punteggio non inferiore a 21/30. La Commissione predetermina il punteggio per la singola risposta esatta e le penalizzazioni. Considerando il prioritario obiettivo di copertura dei posti a concorso, la Commissione può altresì determinare, rendendolo pubblico preventivamente, l'algoritmo al quale ricorrerà per calcolare, prescindendo dal predetto punteggio ma sempre sulla base del numero di risposte esatte e delle penalizzazioni, il punteggio complessivo della prova, nella sola eventualità in cui si presenti la necessità di assicurare, salvaguardando i pari merito, un numero di concorrenti con punteggio non inferiore a 21/30 pari ai posti a concorso, fermo il punteggio massimo di 30/30.

4. Sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato verrà comunicata la sede, la data e l'ora in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta. Tale comunicazione ha

valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza nessun ulteriore avviso. Sul Bollettino è altresì pubblicato, preventivamente rispetto alla prova, l'avviso di avvenuto inserimento sul sito Intranet ed extranet del Corpo del complesso dei quesiti dal quale estrarre quelli da sottoporre ai candidati, nonché dell'elenco dei punteggi attribuiti a ciascun candidato dalla Commissione esaminatrice per i titoli di cui all'articolo 4.

5. L'assenza alla suddetta prova scritta comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.

6. Per avere accesso all'aula dell'esame i candidati ammessi a sostenere la prova devono esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità.

7. I candidati che si trovano in malattia devono inoltre presentare alla commissione esaminatrice apposito certificato medico attestante l'incondizionata idoneità a sostenere la prova.

Art. 6

Colloquio

1. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata ai candidati, tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

2. Il colloquio, al quale sono ammessi i soli candidati che superano la prova scritta, verte sulle materie oggetto della prova scritta e si intende superato se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30.

3. Nell'allegato 1 al presente decreto sono elencati i testi che, unitamente alla vigente normativa, fungono da riferimento per la commissione esaminatrice ai fini della formulazione delle domande del colloquio.

Art. 7

Approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione, del punteggio riportato nella prova scritta e di quello riportato nel colloquio. La graduatoria generale di merito del concorso, relativa ai soli candidati che hanno superato la prova scritta ed il colloquio, viene formata sulla base del punteggio complessivo attribuito dalla commissione esaminatrice e, a parità di punteggio complessivo, dell'ordine di ruolo alla data di pubblicazione del bando.

2. In base alla graduatoria generale di merito viene elaborata la graduatoria di merito degli aspiranti ai posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, e la graduatoria di merito degli aspiranti ai posti non riservati.

3. Con decreto del Capo del Corpo, riconosciuta la regolarità del procedimento, viene approvata la graduatoria generale di cui al comma 1 e le due graduatorie di cui al comma 2 e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati in una delle due graduatorie di cui al comma 2 con riferimento al numero dei posti per ciascuna disponibili, tenendo conto che i candidati risultanti vincitori per i posti riservati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non impegnano, comunque, i restanti posti.

4. Il decreto di cui al comma 3 è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 8

Corso di istruzione e specializzazione tecnico - professionale

1. I vincitori del concorso interno sono ammessi a frequentare un corso di istruzione e specializzazione tecnico - professionale della durata di sei mesi, con esami finali.

2. Durante il corso il frequentatore conserva la qualifica di ruolo rivestita all'atto dell'ammissione ed assume altresì la denominazione di allievo vice ispettore.

3. Il corso, cui attende la Scuola del Corpo, verte sulle materie previste dal relativo programma didattico di cui al decreto del Capo del Corpo 3 dicembre 2012, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo in data 12 ottobre 2012, salvo eventuali modifiche entro la data di avvio del corso.

4. Le modalità di svolgimento del corso e dei relativi esami sono stabilite con apposito decreto del Capo del Corpo.

Art. 9

Approvazione della graduatoria di fine corso e nomina alla qualifica di vice ispettore

1. Ai fini della formazione della graduatoria di fine corso, a parità di punteggio prevale l'ordine nella graduatoria generale di merito del concorso di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Con decreto del Capo del Corpo è approvata la graduatoria di fine corso di cui al comma 1 e, secondo l'ordine di questa, è conferita, limitatamente a coloro che superano gli esami finali, la nomina alla qualifica di vice ispettore, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.

Art. 10

Assegnazione alla sede di servizio

1. I posti a concorso sono ripartiti tra le sedi di servizio del Corpo, nel rispetto della pianta organica, secondo il piano di ripartizione territoriale di cui all'allegato 2.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, prima dell'assegnazione alla sede di servizio, il numero di posti previsti dal piano di distribuzione di cui al comma 1 per il singolo ambito territoriale divenisse superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo degli ispettori nell'ambito stesso in base alla pianta organica, l'Amministrazione, per l'eccedenza, individuerà negli altri ambiti i posti da coprire, discrezionalmente, comunque nel rispetto della pianta organica.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse ampliato il numero dei posti da coprire con assunzioni di idonei del concorso bandito con il presente decreto, la distribuzione territoriale degli ulteriori posti sarà comunque effettuata nel rispetto della pianta organica per i diversi ambiti regionali.

4. L'elenco delle sedi di servizio, individuato nell'ambito dei posti residui dell'appello straordinario e di quelli resisi disponibili a seguito del medesimo, cui assegnare, con decorrenza successiva al superamento del corso, il complesso dei frequentatori sarà reso noto prima dell'inizio del corso e sarà rettificabile dal Capo del Corpo solo con provvedimento adeguatamente motivato.

5. L'assegnazione alla sede, è disposta, prima dell'inizio del corso, condizionata alla successiva nomina a vice ispettore a fine corso, nel rispetto dei criteri stabiliti nel DCC 5 ottobre 2012 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Roma, 10 dicembre 2013

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

